

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati

studio di consulenza  
tributaria e legale

# TAX

NEWSLETTER / 1-15 MAGGIO 2018

🌐 [PIROLAPENNUTOZEI.IT](http://PIROLAPENNUTOZEI.IT)  
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)  
🐦 [@STUDIO\\_PIROLA](#)  
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

## NORMATIVA

1.1.....	4
Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – Provvedimento del 10 maggio 2018	

## PRASSI

2.1 .....	5
Gruppo Iva. Decreto del 6 aprile 2018 1.1 IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti - Art.3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Circolare Ministeriale del 7 maggio 2018, n. 9/E	
2.2 .....	8
Consulenza giuridica - Utilizzo in compensazione di un credito inesistente, già recuperato in ambito accertativo e sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione – Sanzione – Articolo 13, comma 5, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471. Risoluzione Ministeriale dell'8 maggio 2018, n. 36/E	
2.3 .....	9
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trattamento IRES applicabile ai componenti positivi di reddito derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato. Risoluzione Ministeriale del 15 maggio 2018, n. 37/E	
2.4 .....	10
Regime IVA del servizio di consulenza in materia di investimenti alla luce del parere espresso dal Comitato IVA nel <i>Working Paper</i> n. 849 del 22 aprile 2015. Risoluzione Ministeriale del 15 maggio 2018, n. 38/E	

## GIURISPRUDENZA

3.1 .....	13
IVA. Cessione intracomunitaria. Corte di Cassazione, Sez. Trib., Ordinanza del 19 aprile 2018, n. 9717	

<b>3.2</b> .....	<b>13</b>
Redditi impresa - crediti svalutati - deducibilità - Corte di Cassazione, Sez. Trib., Ordinanza del 4 maggio 2018, n. 10685	
<b>3.3</b> .....	<b>13</b>
Accertamento - Illegittimità dell'avviso - Corte di Cassazione, Sez. Trib., Sentenza del 9 maggio, 2018, n. 11043	
<b>3.4</b> .....	<b>14</b>
Acquiescenza. Corte di Cassazione, Sez. Trib., Ordinanza dell' 11 maggio 2018, n. 11497	

## NORMATIVA

### 1.1

#### **Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – Provvedimento del 10 maggio 2018**

Il Provvedimento Direttoriale del 10 maggio 2018 ha previsto che a decorrere dal 15 maggio 2018 gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 3,01% in ragione annuale (cfr. sul tema anche la Nota della Banca d'Italia del 23 marzo 2018).

## PRASSI

### 2.1

**IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti - Art.3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Circolare Ministeriale del 7 maggio 2018, n. 9/E**

La Circolare n. 9/E ha commentato diffusamente la normativa sulla scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*), con particolare riferimento all'ambito soggettivo di applicazione - nuove categorie di soggetti interessati e Pubbliche Amministrazioni - alla luce delle modifiche apportate dalla Legge n. 172/2017.

Le disposizioni in commento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data; inoltre, come disposto dal comma 1-ter dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, la disciplina si applica fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 395 della Direttiva 2006/112/CE (i.e. 30 giugno 2020).

#### *Ambito soggettivo di applicazione*

Per effetto delle modifiche normative apportate dalla Legge n. 172/2017, sono soggetti alla disciplina della scissione dei pagamenti:

- gli Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- le fondazioni partecipate da Amministrazioni Pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%, o che comunque siano controllate da soggetti pubblici (si pensi, ad esempio, alle fondazioni attraverso le quali gli Ordini professionali realizzano interessi che sono collegati alle professioni che rappresentano);
- le società controllate, direttamente o indirettamente, dagli enti sopra citati, nonché dalle società soggette allo *split payment*;
- le società partecipate per una quota non inferiore al 70% dalle Amministrazioni Pubbliche e da enti e società soggette allo *split payment*.

Tali enti, fondazioni e società si aggiungono ai soggetti già interessati dalla disciplina della scissione dei pagamenti, come le Pubbliche Amministrazioni e le società quotate e inserite nell'indice *FTSE MIB* della Borsa italiana.

Si riporta per comodità la seguente Tabella, relativa a tutte le categorie di soggetti che a partire dal 1 gennaio 2018 sono interessate dalla disciplina della scissione dei pagamenti.

<p><b>Pubbliche Amministrazioni</b> (art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;</li> <li>• soggetti indicati a fini statistici dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, comma 2, della Legge n. 196 del 2009 e le Autorità indipendenti;</li> <li>• Amministrazioni autonome annoverate dall'art. 1, comma 209, della Legge n. 244/2007</li> </ul>
<p><b>Enti</b> (art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lett.0a)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• enti pubblici economici nazionali, regionali e locali;</li> <li>• aziende speciali;</li> <li>• aziende pubbliche di servizi alla persona</li> </ul>
<p><b>Fondazioni</b> (art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lett.0b)</p>	<p>fondazioni partecipate da Amministrazioni Pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% o che comunque siano controllate da soggetti pubblici</p>
<p><b>Società</b> (art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lett. a), b), c), d)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• società controllate (controllo di diritto e di fatto) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;</li> <li>• società controllate (controllo di diritto) direttamente e indirettamente da Amministrazioni Pubbliche, e da enti e società soggette allo split payment;</li> <li>• società partecipate per una percentuale non inferiore al 70% del capitale da Amministrazioni Pubbliche, da enti e società soggette allo split payment;</li> <li>• società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana e identificate ai fini IVA</li> </ul>

### *Aspetti sanzionatori*

La Circolare ha precisato che - tenuto conto delle obiettive condizioni di incertezza che hanno accompagnato le novità in materia di *split payment* - (eventuali) comportamenti non corretti adottati dai contribuenti prima della pubblicazione dei chiarimenti forniti con la Circolare in commento non saranno soggetti a sanzioni, a condizione che non sia stato arrecato alcun danno all'Erario con il mancato versamento dell'imposta dovuta.

### *Casi particolari*

La Circolare ha fornito chiarimenti anche relativamente ad alcuni casi particolari, ossia l'ambito di applicazione dello *split payment* nel caso di società fiduciarie e gli oneri *CTU* (consulenti tecnici d'ufficio) a carico di soggetti *split payment*<sup>1</sup>. Con particolare riferimento alle società fiduciarie - secondo lo schema della *fiducia germanistica*<sup>2</sup> - è stato precisato che bisogna prima valutare se il cliente fiduciante (che è l'effettivo titolare delle quote della società) rientri o meno nell'ambito di applicazione della disciplina, per stabilire se vi rientri anche la società formalmente di proprietà della fiduciaria. Nello specifico, è stato precisato che “[...] tenuto conto delle finalità che presidono all’instestazione fiduciaria di partecipazioni, si è dell’avviso che la valutazione circa l’applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti alle società, le cui quote sono detenute da una società fiduciaria, debba essere effettuata con riferimento alla natura del soggetto a cui le quote stesse debbono essere ricondotte, verificando se lo stesso rientri o meno nell’ambito dello *split payment* (a nulla rilevando l’instestazione formale delle quote azionarie) [...]”.

## **2.2**

**Consulenza giuridica - Utilizzo in compensazione di un credito inesistente, già recuperato in ambito accertativo e sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione – Sanzione – Articolo 13, comma 5, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471. Risoluzione Ministeriale dell’8 maggio 2018, n. 36/E**

L'Amministrazione Finanziaria a mezzo della Risoluzione n. 36/E ha fornito chiarimenti sulla tematica dell'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti e relativo regime sanzionatorio, di cui all'art. 27, commi da 16 a 20, del Decreto Legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n.

<sup>1</sup> Sono state citate alcune sentenze della Corte di Cassazione (cfr., ad esempio, Cass. Civ., Sez. III, n. 1023/2013 e Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 23522/2014).

<sup>2</sup> Cfr. art. 12, comma 4, del D.M. 16 gennaio 1995, in tema di mandato fiduciario.



2<sup>3</sup>. Il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158 ha introdotto una una definizione normativa di credito inesistente, nonché uno specifico regime sanzionatorio: si definisce inesistente *“il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”*.

A giudizio dell’Amministrazione Finanziaria, dalla normativa attualmente in vigore si desume la volontà del Legislatore di prevedere una disciplina volta a sanzionare e recuperare il credito che, fraudolentemente creato, è stato utilizzato in compensazione nei Modelli di pagamento F24. In questa ipotesi, dal momento che l’inesistenza del credito non è riscontrabile partendo dal controllo delle Dichiarazioni fiscali, le relative modalità di recupero sono quelle previste dall’art. 1, comma 421, della Legge n. 311/2004, ossia la notifica di un apposito atto di recupero<sup>4</sup>.

È stato precisato che, al fine di evitare di punire la medesima violazione due volte<sup>5</sup>, non deve essere sanzionato, in aggiunta a quanto recuperato in sede accertativa e sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione, anche il successivo utilizzo in compensazione del credito inesistente.

## 2.3

### **Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trattamento IRES applicabile ai componenti positivi di reddito derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato. Risoluzione Ministeriale del 15 maggio 2018, n. 37/E**

La Risoluzione n. 37/E è intervenuta sulla tematica del trattamento IRES applicabile ai componenti positivi di reddito che derivano dalla costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato (nella specie, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie è costituito da un canone annuo, incassato in

---

3 Come si legge nella Relazione Illustrativa al Decreto n. 185/2008, le condotte sanzionatorie era quelle caratterizzate *“da aspetti fraudolenti in quanto, solo a seguito di specifici riscontri di coerenza contabile tra quanto analiticamente indicato nei modelli di versamento (relativamente ai crediti utilizzati in compensazione) e le dichiarazioni (in molti casi omesse) in cui risulterebbe essersi formata “la provvista”, emerge l’inesistenza dei crediti stessi, non essendo, nella maggior parte dei casi, riscontrabili partendo dal controllo delle dichiarazioni fiscali”*.

4 Se il credito inesistente da eccedenze di imposta sia stato esposto in Dichiarazione e successivamente utilizzato si deve procedere con l’emissione degli atti tipici di accertamento in rettifica della Dichiarazione, con applicazione della sanzione per infedele dichiarazione.

5 Una prima volta sanzionando la contabilizzazione delle fatture inesistenti e la riduzione del debito di imposta, ovvero l’indicazione di un maggior credito, ed una seconda volta contestando le indebite compensazioni effettuate negli anni successivi.

*tranches* trimestrali anticipate). In particolare, la società istante dal punto di vista contabile intende rilevare tra i ricavi *“alla stregua di una prestazione di servizi di durata”* i canoni spettanti quale corrispettivo della costituzione del diritto di superficie a tempo determinato.

La Risoluzione ha richiamato il Principio Contabile OIC 12 (rubricato *“Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”*) il quale, con riferimento all’ipotesi dei costi sostenuti dal superficiario per *“canoni periodici corrisposti a terzi per [...] la concessione del diritto di superficie su immobili”*, prevede l’iscrizione di tali oneri nella voce *“B8) Per godimento di beni di terzi”*, come per i *“canoni per la locazione di beni immobili”* e i *“canoni per la locazione finanziaria di immobili”* (Paragrafo 65). Vi è, dunque, una sostanziale equiparazione tra gli effetti contabili prodotti dal diritto di superficie e quelli prodotti dalla locazione, con la conseguenza che deve ritenersi corretta la rilevazione come ricavi (e non come plusvalenza) dei canoni periodici spettanti per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato<sup>6</sup>. Ciò detto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che *“[...] il corrispettivo conseguito da ALFA [società istante] per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato, contabilizzato secondo la maturazione contrattuale, concorra alla formazione del reddito d’impresa della Società [istante] come ricavo (e non come plusvalenza) così come imputato in bilancio, in coerenza con il principio di derivazione rafforzata recato dall’articolo 83 del TUIR”*<sup>7</sup>.

## 2.4

### **Regime IVA del servizio di consulenza in materia di investimenti alla luce del parere espresso dal Comitato IVA nel Working Paper n. 849 del 22 aprile 2015. Risoluzione Ministeriale del 15 maggio 2018, n. 38/E**

La Risoluzione n. 38/E ha analizzato il regime IVA del servizio di consulenza in tema di investimenti, alla luce del parere espresso dal Comitato IVA nel Working Paper n. 849/2015. Nel caso di specie, la società istante è una società di intermediazione mobiliare che svolge sia il servizio di gestione di portafogli sia il servizio di consulenza in materia di investimenti, senza detenere le disponibilità liquide e gli strumenti

<sup>6</sup> Nel caso di specie, la contabilizzazione dei ricavi in base alla maturazione contrattuale è stata ritenuta corretta.

<sup>7</sup> Cfr., il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, relativo all’attuazione della Direttiva 2013/34/UE, nonché il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. *“Decreto Milleproroghe 2017”*), convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha previsto le regole di *“Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139 del 2015”*.

finanziari della clientela<sup>8</sup>. Tale società, fornisce detto servizio di direttamente ai clienti in posizione di assoluta indipendenza ed imparzialità.

In termini generali, il servizio di consulenza in materia di investimenti (di cui all'art. 1, comma 5, lett. f) del *TUF*), consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un potenziale investitore - dietro sua richiesta, ovvero per iniziativa del prestatore del servizio - riguardo ad una o più operazioni relative ad uno strumento finanziario. L'Agenzia delle Entrate ha citato la Risoluzione Ministeriale n. 343/E/2008, nella quale il servizio di consulenza in materia di investimenti ai fini IVA era inquadrato tra le prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti da IVA (in base a quanto disposto dai numeri 4) e 9) dell'art. 10, primo comma, del Decreto IVA)<sup>9</sup>.

Sulla materia, il Comitato IVA ha espresso il seguente orientamento: "[...] il concetto di "negoziazione" si riferisce ad un servizio reso da un intermediario come una distinta attività di mediazione, il cui scopo è quello di fare tutto ciò che è necessario perché due parti concludano un contratto, senza che l'intermediario abbia alcun interesse proprio nei termini del contratto. Il comitato IVA [all'unanimità] concorda sul fatto che i servizi consistenti nella fornitura di consulenza d'investimento in materia di titoli devono essere visti come attività di negoziazione soltanto quando l'attività soddisfa le condizioni di una distinta attività di mediazione come stabilito dalla CGUE". Inoltre, è stato precisato che "un servizio di consulenza in materia di investimenti in titoli in cui il prestatore del servizio di consulenza non è coinvolto nella negoziazione e conclusione del contratto tra il cliente e la parte che promuove i titoli non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 135 (1) (f), della direttiva IVA". In buona sostanza, secondo l'interpretazione fornita dal Comitato IVA - che non sembra del tutto in linea con gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia UE - il servizio di consulenza in materia di investimenti che sia fornito senza che sia riscontrabile alcun intervento (ovvero partecipazione) del consulente/prestatore del servizio nella conclusione del contratto tra il cliente e la parte che promuove, ovvero emette i titoli, non è inquadrabile come attività di negoziazione/intermediazione esente da IVA, ai sensi dell'art. 135, Paragrafo 1, lett. f), della Direttiva IVA 2006/112/CE.

---

<sup>8</sup> Le attività svolte sono: servizio di gestione individuale di portafogli; servizio di consulenza in materia di investimenti; servizio di consulenza generica e servizio di distribuzione di prodotti assicurativi.

<sup>9</sup> Cfr., anche le sentenze della Corte di Giustizia UE *GSC Financial Services Ltd* e *Volker Ludwig*, a cui la Risoluzione Ministeriale n. 343/E/2008 sembra allinearsi.

Sulla base di tale interpretazione, nella Risoluzione è stato precisato che nel caso di specie<sup>10</sup> *“nel presupposto che gli unici interlocutori della società istante siano costituiti esclusivamente dai propri clienti e che non vi sia alcun rapporto, sia pure indiretto e/o economico, con i soggetti che promuovono gli strumenti finanziari raccomandati, si è dell’avviso che il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito dalla società non sia inquadrabile tra i servizi di intermediazione esenti da IVA”* ai sensi di quanto disposto dai numeri 4) e 9) dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. Con la conseguenza che a tali servizi si applica il regime di imponibilità IVA.

---

<sup>10</sup> Che si caratterizza sia per la posizione di indipendenza della società istante rispetto alla banca depositaria di ciascun cliente investitore - ovvero rispetto ai soggetti finanziari cui gli investimenti sono riconducibili - sia per l’assenza di qualsiasi atto/elemento contrattuale che possa essere ricondotto nell’ambito dell’attività di negoziazione/intermediazione tra le parti.

## GIURISPRUDENZA

### 3.1

#### **IVA. Cessione intracomunitaria. Corte di Cassazione, Sez. Trib., Ordinanza del 19 aprile 2018, n. 9717**

Con l'Ordinanza del 19 aprile 2018, n. 9717, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della prova da fornire nell'ambito delle cessioni intracomunitarie (si rimanda anche alle sentenze n. 2233/2011, 21809/2012 e 20487/2017). In particolare, nel caso di specie è stata disconosciuta l'effettività di una cessione intracomunitaria di beni, non essendo stata fornita adeguata prova del trasferimento della merce all'estero. Come precisato nell'Ordinanza, al fine di provare la cessione è irrilevante la documentazione di origine privata fornita dal cedente; la prova, infatti, deve essere fornita esclusivamente mediante il c.d. *Modello CMR*, recante le firme del soggetto cedente, del soggetto cessionario e del soggetto che ha spedito la merce, oppure mediante i relativi contratti commerciali.

### 3.2

#### **Redditi impresa - crediti svalutati - deducibilità - Corte di Cassazione, Sez. Trib., Ordinanza del 4 maggio 2018, n. 10685**

Con l'Ordinanza n. 10685 la Corte di Cassazione ha fornito una serie di chiarimenti sulla redazione del Bilancio in caso di insolvenza da parte dei clienti. È stato precisato che nell'ottica della corretta redazione del Bilancio e della legittima deducibilità delle poste di Bilancio l'esatto discrimine tra "*perdite sui crediti*" e "*svalutazioni dei crediti*" è segnato dalla definitività del venire meno della voce di Bilancio: in particolare, si ha perdita del credito quando esso è divenuto - alla stregua di un giudizio prognostico - definitivamente inesigibile; la svalutazione totale o parziale del credito ne presuppone invece una perdita solo potenziale probabile, ma non ancora certa e definitiva.

### 3.3

#### **Accertamento - Illegittimità dell'avviso - Corte di Cassazione, Sez. Trib., Sentenza del 9 maggio, 2018, n. 11043**

Con la Sentenza del 9 maggio 2018, n. 11043, la Corte di Cassazione ha precisato che in tema di accertamento delle Imposte sui Redditi, l'Amministrazione Finanziaria ove sia omessa la Dichiarazione da parte del Contribuente può ricorrere a presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve comunque tener conto anche delle componenti negative di reddito emerse in sede

di accertamento. Qualora non sia possibile accertare i costi, questi possono essere determinati induttivamente e devono essere identificati coordinando l'accertamento anche con c.d. "*principio di continuità dei valori di bilancio*", con la conseguenza che le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo e le reciproche variazioni concorrono a formare il reddito di esercizio (cfr. sulla tematica anche la sentenza della Corte di Cassazione, n. 3567/2017).

### 3.4

#### **Acquiescenza. Corte di Cassazione, Sez. Trib., Ordinanza dell'11 maggio 2018, n. 11497**

Con l'Ordinanza dell'11 maggio 2018, n. 11497, la Corte di Cassazione è intervenuta sull'istituto dell'acquiescenza che, come noto, consente di ottenere al ricorrere di particolari condizioni una riduzione delle sanzioni. È stato affermato il seguente principio di diritto: "*in materia tributaria, l'istituto dell'acquiescenza, di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997 può operare in ragione della ratio deflattiva ad esso sottesa anche in relazione a singoli addebiti dotati di rilevanza autonoma, pur se ricompresi in un accertamento unitario*". Tale modalità è da ritenersi dunque del tutto legittima, in quanto non viola la normativa fiscale e non compromette la *ratio* deflattiva sottesa a tale istituto.

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 15 MAGGIO 2018.  
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A [UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM](mailto:UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM)